



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Seconda Civile**

in persona del giudice dott. Alfonso Piccialli, all'udienza del 16.12.2021, all'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente

**SENTENZA
ex art. 429 c.p.c.**

nella causa civile di secondo grado iscritta al numero **3978** del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno **2019** promossa

DA

rappresentato e difeso dall' avv. Dario Simonelli
elette domiciliata in Frosinone, Via Cavour n. 36;

-parte appellante-

CONTRO

in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e
difeso dall'Avv. come da procura in atti;

-parte appellata-

FATTO E DIRITTO

ha proposto appello avverso la sentenza n. 1000/2018 emessa dal giudice di pace di Latina in data 18.01.2019, con cui veniva rigettato il ricorso in opposizione al verbale di accertamento di violazione amministrativa n. 2002/2015 redatto dal Comune di comando Polizia Locale, con condanna al pagamento delle spese di lite. Con il provvedimento opposto era stata contestata la violazione da parte dell' dell'art. 142, 8 c., CdS, poichè in data 19.12.2015 sulla SS 699 direzione Frosinone superava il limite di velocità ivi presente ed in particolare avrebbe percorso il tratto di strada interessato dal rilevamento di velocità, di lunghezza KM 1,507, ad una velocità media di 119,00 KM /H, superando quindi di 23,05 KM/H i limiti di velocità vigenti.

L' appellante ha eccepito vizi della sentenza per omessa pronuncia/apparenza ed insufficienza della motivazione nella parte in cui il giudice di primo grado ha ritenuto legittimo l'accertamento della violazione effettuato su strada statale con apparecchio rilevatore della velocità media (cd Tutor), ricorrendo a generica segnaletica di preavviso del controllo elettronico della velocità. Ha quindi chiesto, in totale riforma dell'impugnata sentenza, l'annullamento del verbale opposto in primo grado con vittoria delle spese di lite.

Il Comune di costituendosi in giudizio, ha eccepito la sufficienza del segnale fisso e permanente in merito alla presenza di dispositivi di rilevamento



della velocità, senza che fosse necessaria alcuna differenziazione a seconda della tipologia di dispositivo utilizzato e delle sue modalità operative (dispositivi per la rilevazione della velocità media, dispositivi per la rilevazione della velocità puntuale).

La causa è decisa ex art. 429 c.p.c. all'esito dell'udienza del 16.12.2021.

Con il primo motivo di appello è stata contestata la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità del verbale di accertamento per violazione dell'art. 142, 6-bis c., CdS, ed ha ritenuto visibile nel caso concreto la segnaletica di preavviso del controllo elettronico, considerando irrilevante la modalità di rilievo (media o istantanea) della velocità.

Sul punto va dato atto del consolidato sia pur recente orientamento espresso da questo Tribunale in materia, al quale intende darsi continuità condividendosene le ragioni.

In particolare, va osservato che *“In tema di sanzioni amministrative conseguenti al superamento dei limiti di velocità, il sistema di accertamento comunemente detto ‘tutor’ (tecnicamente “SICVe” - Sistema Informativo Controllo Velocità) rientra tra i dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni di cui agli artt. 142 e 148 del cod. strada, come disciplinati dall'art. 4, del d.l. n. 121 del 2002 (conv., con modif., dalla l. n. 168 del 2002)”* (Cassazione sez. II, ordinanza n. 5873 dell'08/03/2017).

Quanto alle modalità di segnalazione, l'art. 142 c.6 bis del Codice della Strada (D. L.vo 285 del 1992 e succ. modificazioni) prevede testualmente che *“Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Interno”*.

Il D.M. 15.08.2007 disponeva poi che *“I segnali stradali di indicazione di cui al comma 1 lettera a), devono essere realizzati con un pannello rettangolare, di dimensioni e colori di fondo proprio del tipo di strada sul quale saranno installati. Sul pannello deve essere riportata l'iscrizione “controllo elettronico della velocità” ovvero “rilevamento elettronico della velocità”, eventualmente integrata con il simbolo o la denominazione dell'organo di polizia stradale che attua il controllo”*.

In data 13.6.2017 interveniva il D.M. 282 che, nel disciplinare la “Segnalazione e visibilità delle postazioni di controllo”, richiamava espressamente il D.M. del 2007, il quale -come detto- prescrive esclusivamente che si avvisi l'utenza che è in atto un *“rilevamento elettronico della velocità”*, senza considerare necessarie altre specificazioni.

Tanto premesso, occorre verificare se le citate disposizioni del Codice della strada siano rispettate nel caso in cui il preavviso del controllo venga effettuato ricorrendo ad una segnaletica in cui non è specificato che il controllo avviene tenendo conto della velocità media del veicolo.

Si osserva che l'apparecchiatura in esame (tipo tutor) si compone di due punti di rilevamento del passaggio: una “porta in ingresso” ed una “porta di uscita” posti a distanza predeterminata e fissa che, confrontando orario di entrata e orario di uscita, consentono di calcolare la velocità media del veicolo.

La Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare che *“la ratio della preventiva informazione sottesa alla previsione dell'art. 2 D.M.T. 15.8.2007, nella quale si rinviene l'obbligo di trasparenza gravante sulla P.A. (il cui potere*



sanzionatorio in materia di circolazione stradale non è tanto ispirato dall'intento della sorpresa ingannevole dell'automobilista indisciplinato, in un logica patrimoniale captatoria, quanto da uno scopo di tutela della sicurezza stradale e di riduzione dei costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare, nonché di fluidità delle circolazione: così Cass. 17 novembre 2006 n. 24526) comporta che l'operato dell'Amministrazione deve essere valutato in relazione allo stato dei luoghi” (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 25769 del 2013; vedi anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7419 del 2009).

Nel caso in esame il preavviso del controllo è stato dato all'utente della strada mediante affissione di un solo cartello, in corrispondenza della cd. “porta in ingresso”. Tenuto conto della modalità di rilevazione della velocità, come sopra descritta, e della ratio sottesa alle disposizioni che prescrivono una adeguata e visibile segnalazione del controllo, si ritiene che una effettiva segnalazione all'utente della strada possa essere garantita solo da un cartello che precisi le modalità del controllo, secondo la velocità media e non istantanea del veicolo.

D'altra parte il sistema di rilevamento della velocità media ha, evidentemente, una maggiore efficacia dissuasiva di condotte di guida improntate all'eccesso di velocità, e ciò proprio a causa della maggiore estensione del controllo rispetto ad un accertamento meramente puntuale.

Ne consegue che, al fine di meglio tutelare la sicurezza degli utenti delle strade, sia interesse dell'amministrazione informarli dell'esistenza di un più esteso monitoraggio della velocità. È infatti nella stessa circolare del Ministro dell'interno Prot. n. 300/A/5620/17/144/5/20/3 del 21 Luglio 2017 (c.d. direttiva Minniti) che si legge al paragrafo 1.2 quinto capoverso, che “*affinché i sistemi di rilevazione della velocità media possano svolgere al meglio la loro funzione – ivi compresa una vera e propria attività' didattica educativa nei confronti dell'utenza stradale – l'azione di controllo deve essere effettuata su tratti di strada non troppo brevi, tali da far prospettare un controllo pressoché simile a quello della velocità istantanea o puntuale*”.

Un ulteriore aspetto di rilievo nella fattispecie in esame attiene al cd. principio di affidamento.

Sulle autostrade il controllo della velocità “media” viene presegnalato in modo espresso, mediante cartelli che riportano la specifica descrizione delle modalità di rilievo. Orbene, la presenza di siffatta specificazione appare in grado di ingenerare nell'utente un legittimo affidamento circa le modalità di controllo in concreto in atto: se, quindi, normalmente il controllo della velocità media sarà segnalato come tale, la mancanza della specificazione dovrebbe lasciar propendere per un controllo di tipo puntuale.

Anche sotto tale profilo pertanto emerge la necessità che venga espressamente presegnalato un rilievo della velocità mediante tutor.

Si osserva infine che la circostanza che, ex art. 38 comma 8 codice della Strada, “*È vietato apporre su un segnale di qualsiasi gruppo, nonché sul retro dello stesso e sul suo sostegno, tutto ciò che non è previsto dal regolamento*” non può ritenersi impeditivo della facoltà di specificazione che il controllo in atto consiste nel rilevare la velocità media.

Infatti la stessa dicitura “controllo elettronico della velocità” non è contenuta nel regolamento di attuazione del codice della strada. Essa è stata prevista dal regolamento ministeriale 15.8.2007 e non dal regolamento di attuazione del codice della strada (risalente peraltro al 1992).

Attesa la cogenza e la chiarezza dell'art. 142 c.6 codice della strada, si ritiene che l'art. 38 del Codice della Strada regolamenti le caratteristiche tecniche e



simboliche, ma non sia ostativo all'uso di termini idonei strettamente a specificare l'informazione.

Ne consegue l'inesistenza di impedimenti normativi all'uso di pannelli integrativi che precisino il significato del segnale "controllo elettronico della velocità".

Con carattere assorbente rispetto alle ulteriori doglianze, si ritiene in conclusione che il primo motivo di appello sia fondato. Il verbale di accertamento di violazione amministrativa n. 2002/2015 redatto dal \ comando Polizia Locale, deve quindi essere annullato.

Le spese del doppio grado di giudizio sono integralmente compensate tra le parti ex art. 92 c.p.c. in ragione della novità delle questioni trattate.

P.Q.M.

disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione;

- accoglie l'appello e per l'effetto, ad integrale riforma della sentenza n. 1000/2018 Giudice di Pace di Latina, annulla il verbale di accertamento di violazione amministrativa n. 2002/2015 redatto dal Comune di comando Polizia Locale;
- compensa integralmente tra le parti le spese dei due gradi di giudizio
Latina, 16.12.2021

Il Giudice
dott. Alfonso Piccialli

